

COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 23/04/2012

Articolo 1 - Costituzione

E' costituito il Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Casale Corte Cerro (da ora denominato Gruppo), cui possono aderire cittadini maggiorenni di ambo i sessi, residenti nel Comune, o eccezionalmente nei Comuni limitrofi.

Articolo 2 - Obiettivi

I volontari prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali nell'ambito della Protezione Civile, in attività di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino, in supporto alla Civica Amministrazione, per l'aggiornamento piano comunale di Protezione Civile e per le attività di soccorso in caso di emergenza.

Articolo 3 - Criteri di iscrizione e ammissione

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco (o dell'Assessore delegato), oltre a:

- a) Superamento di apposito corso di addestramento, di cui all'art. 5;
- b) Autocertificazione di non aver subito condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali;
- c) Possesso di sana e robusta costituzione fisica in relazione all'attività da svolgere, verificabile anche mediante visita medica disposta d'ufficio;
- d) L'eventuale appartenenza del singolo Volontario a più Gruppi e\o Associazioni di Protezione Civile dovrà essere segnalata al momento dell'adesione.
- Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa. I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza, la qualifica ed ogni altra informazione ritenuta utile ed opportuna.

Articolo 4 - Responsabilità

Il Sindaco, in ottemperanza all'art. 15 della Legge 225/92 ed ai sensi degli artt. 11 e 19 della L.R. 14 Aprile 2003 n. 7 è il responsabile unico del gruppo, è il garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento e nomina un coordinatore, su proposta dell'assemblea, che appartiene al gruppo stesso ed ha la responsabilità del gruppo durante le sue attività. Le modalità di nomina sono indicate dal successivo Art. 8.

Articolo 5 - Addestramento

I volontari vengono addestrati tramite tecnici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, dei Comuni ed altri individuati fra gli Enti che per i compiti istituzionali cui attendono siano ritenuti idonei.

Articolo 6 - Specializzazioni

All'interno del Gruppo possono essere formate Unità Operative specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

Articolo 7 - Emergenza

Il Gruppo, in emergenza, opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi.

Articolo 8 - Compiti, Nomina e durata in carica del Coordinatore del Gruppo Il Coordinatore del Gruppo:

- Armonizza le iniziative del Gruppo e sovrintende al suo normale ed ordinato funzionamento;
- Coordina l'operato del Gruppo durante le sua attività e ne risponde direttamente al Responsabile del Servizio Comunale di Protezione Civile;
- Comunica alla struttura Comunale di Protezione Civile l'elenco dei Volontari e gli incarichi da essi ricoperti con le eventuali variazioni che di volta in volta si presentino. Segnala altresì alla stessa struttura ogni deficienza o danneggiamento dell'equipaggiamento;
- Sovrintende alla formazione dei volontari;
- Sovrintende al corretto svolgimento del piano generale di servizio nel caso di intervento operativo sul luogo di intervento;
- Convoca e presiede le assemblee del Gruppo, di iniziativa propria o di almeno un quinto dei Volontari.

Viene individuato elettivamente dai e tra i componenti del Gruppo, è nominato con provvedimento del Sindaco e dura in carica per quattro anni dalla nomina.

In caso di dimissioni o di sfiduciamento espresso da almeno i due terzi dei componenti del Gruppo, si procederà alla sua sostituzione mediante le procedure di cui al punto precedente. Le funzioni e compiti del Coordinatore del Gruppo, sino alla nuova nomina, saranno esercitate dal primo dei non eletti oppure, in assenza, con provvedimento del Sindaco saranno conferite temporaneamente ad altro Volontario indicato dal Responsabile del Servizio di Comunale di Protezione Civile.

Articolo 9 - Doveri

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 2 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione, oltre a mantenere un aspetto decoroso ed un comportamento adeguato all'incarico che si è chiamati a compiere. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate ed al di fuori delle attività autorizzate dal Sindaco o suo rappresentante.

Articolo 10 - Diritti

Ai Gruppi comunali possono essere concessi :

- Dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, previa iscrizione nell'elenco nazionale e nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, nonché al miglioramento della preparazione tecnica e la formazione dei cittadini, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 8 Febbraio 2001 n. 194:
- Dalla Regione Piemonte, previo emanazione del relativo bando e nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, contributi per le attività di Protezione Civile effettuate dagli Enti Locali ai sensi dell'art. 23 della L.R. 14 Aprile 2003 n. 7;

Ai volontari, inoltre, saranno garantiti, nei limiti della copertura di bilancio ed ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 8 Febbraio 2001 n. 194, i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale; al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro stesso al quale, qualora ne faccia richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;

- c) copertura assicurativa: i componenti del Gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione secondo le modalità previste dall'art. 4 della Legge 11 Agosto 1991 n. 266;
- d) per quanto riguarda studenti universitari e/o scuole medie superiori già maggiorenni, impiegati in attività di protezione civile, verrà rilasciata, a richiesta, giustificazione da presentare al Capo Istituto;
- e) rimborso delle spese sostenute sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di Pubblica Sicurezza, certificazioni pubbliche, ecc..), previa preventiva autorizzazione e successivo accertamento del Comitato Comunale di Protezione Civile. Su parere del Comitato Comunale di Protezione Civile, il Sindaco provvede a rimborsare le spese, documentate entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti e per le attività preventivamente autorizzate.

Articolo 11 - Provvedimenti disciplinari

Il Coordinatore del Gruppo è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento. L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al Gruppo. Le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Comitato Comunale di Protezione Civile, ad insindacabile giudizio dello stesso, che adotterà espulsione sentito l'interessato e previa consultazione degli aderenti il Gruppo con maggioranza dei due terzi degli iscritti.

Articolo 12 - Composizione

Presso la Segreteria del Comune è costituito l'Albo Comunale del Volontariato di Protezione Civile, suddiviso in due sezioni:

- sez. a) Comprende i singoli cittadini per concorrere a costituire il Gruppo Comunale di cui all'art.1;
- sez. b) Comprende le Associazioni, i Gruppi Organizzati e gli Enti operanti sui territori comunali che chiedono di partecipare anche ad una sola delle attività di previsione, prevenzione e soccorso.

Il Comune inoltrerà richiesta di inserimento del Gruppo nell'Elenco Nazionale delle Associazioni di Volontariato al Dipartimento della Protezione Civile.

L'adesione collettiva di Associazioni, Gruppi Organizzati ed Enti deve essere accompagnata dai nominativi dei soggetti interessati, dall'indicazione del responsabile del Gruppo e da quant'altro ritenuto utile ai fini della conoscenza dell'organizzazione stessa.

Ciascuna Associazione, Gruppo organizzato, Ente, che apporta iscrizioni collettive resta responsabile per ciascuno dei propri iscritti. I medesimi saranno garantiti dalle coperture assicurative di cui all'art. 9, lettera e) (e disciplinati dal potere diretto del Comitato Comunale di Protezione Civile).